



COMUNICATO UFFICIALE N.95/CS

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 2 Febbraio 2022 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

1) RICORSO DEL CALCIATORE Fabrizio GUARRACINO/A.S.D.CALCIO PARTENOPE già ASD PUTEOLANA 1902

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 02.02.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Fabrizio Guarracino del 11/11/2021 (ricevuto a mezzo pec il 22.11.2021), regolarmente notificato il 17.11.2021 alla società ASD Calcio Partenope (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 25 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio dell'ASD Calcio Partenope (nel termine perentorio prescritto dall'art. 25 bis, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente chiamata nel procedimento;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza dell'avv. Anna Piras per il calciatore;

VALUTATI

il ricorso nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, all'udienza del 02.02.2022 attraverso l'avv. Priscilla Palombi, giusta delega dell'avv. Piras depositata in occasione della predetta udienza;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un Accordo Economico ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. sottoscritto con l'ASD Puteolana 1902 "*ora ASD Calcio Partenope*", per la stagione sportiva 2020/2021, a decorrere dal 20.02.2021, a fronte di un compenso lordo di € 14.000,00.

Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di euro 3.825,00 (con la conseguenza che la stessa era, alla data del

ricorso, ancora debitrice dell'importo di euro 10.175,00), ragione per la quale ha chiesto: “*che la società ASD Calcio Partenope (ex ASD Puteolana 1902 n. matricola 09287471214) sia condannata al pagamento della somma di Euro 10.175,00*”.

La C.A.E., rileva che nel ricorso è erroneamente riportato il numero del codice fiscale quale numero di matricola della società e che, tuttavia, trattasi di errore materiale emergendo dagli atti il corretto numero di matricola 951513. Quanto al rapporto tra l'ASD Puteolana 1902 e l'ASD Calcio Partenope è agli atti la comunicazione della Segreteria del Comitato Regionale Campania che chiarisce la situazione dell'ASD Calcio Partenope.

Alla luce della documentazione esaminata, la C.A.E. ritiene fondato il ricorso.

Si osserva, infatti, come il “*mutamento di denominazione sociale delle società*” (disciplinato dall'art. 17 delle N.O.I.F.) non abbia influenza alcuna sulla “*continuità associativa*” che deve assolutamente essere mantenuta, così come deve restare invariata la partita I.V.A. e/o il codice fiscale assegnati alla società.

Nel caso di specie, dalla documentazione nella disponibilità della C.A.E., risulta confermato, appunto, l'intervenuto cambiamento di denominazione sociale da ASD Puteolana 1902 in ASD Calcio Partenope avendo, ambedue le società, il medesimo codice fiscale (*rectius*: l'ASD Calcio Partenope ha mantenuto il codice fiscale dell'ASD Puteolana 1902).

Accertato, dunque, che il legittimato passivo dell'odierno giudizio sia, appunto, l'ASD Calcio Partenope – e non essendovi ragioni, nel merito, che possano portare ad escludere la fondatezza del ricorso – si ritiene conseguentemente che la resistente debba essere condannata al pagamento dell'intero importo richiesto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente le domande formulate dal ricorrente e, per l'effetto, dichiara la contumacia della ASD Calcio Partenope (già ASD Puteolana 1902), in persona del legale *rappresentante pro tempore*, e la condanna al pagamento in favore del Sig. Fabrizio Guarracino dell'importo di € 10.175,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società ASD Calcio Partenope di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Cristian Antonio AGNELLI/SSD ARL FC MESSINA

La C.A.E. riunitasi in data 02.02.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Agnelli Cristian Antonio regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 16.11.2021 alla società Football Club Messina SSD a.r.l. ed inviato a questa Commissione

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio dell'Avv. Anna Piras per il calciatore nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente calciatore ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo pluriennale che lo legava alla Società Football Club Messina SSD a.r.l. per la stagione sportiva 2020/2021 per un compenso annuo lordo di Euro 30,658,00 e per la stagione sportiva 2021/2022 per un compenso globale lordo di Euro 30.658,00, oltre ad un'ulteriore indennità ai sensi dell'art. 94 ter comma 7 N.O.I.F. di Euro 20.042,00 per la stagione sportiva 2020/2021 da corrispondere in dieci rate mensili di uguale importo. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto, con riferimento alla stagione sportiva 2020/2021, somme per complessivi Euro 24.400,00, e che pertanto sarebbe creditore di una residua somma pari ad Euro 26.300,00.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società Football Club Messina SSD a.r.l., pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società Football Club Messina SSD a.r.l. al pagamento in favore del sig. Agnelli Cristian Antonio della somma di Euro 26.300,00 (ventiseimilatrecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco Pietro MARONE/SSD ARL FC MESSINA

La C.A.E. riunitasi in data 02.02.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Marone Francesco Pietro regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 29.11.2021 alla società Football Club Messina SSD a.r.l. ed inviato a questa Commissione

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio dell'Avv. Francesco Rondini per il calciatore nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente calciatore ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo che lo legava alla Società Football Club Messina SSD a.r.l. per la stagione sportiva 2020/2021 per un compenso annuo lordo di Euro 9.000,00 da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto somme per complessivi Euro 5.900,00, e che pertanto sarebbe creditore di una residua somma pari ad Euro 3.100,00 oltre ad ulteriori € 1.000,00 per rimborso spese pattuite con la Società a latere.

La Commissione ritiene inammissibile il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. La società Football Club Messina SSD a.r.l., pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente.

Nel merito, occorre tuttavia evidenziare che la copia dell'accordo economico agli atti risulta privo del timbro di avvenuto deposito presso l'Ufficio Tesseramento Interregionale della LND. Detto adempimento è richiesto espressamente dall'art. 25 bis comma 3 delle N.O.I.F., secondo cui al ricorso del calciatore *"...devono essere allegati copia dell'accordo economico recante attestazione dell'avvenuto deposito a pena di inammissibilità, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione"*.

E' il caso di ricordare, inoltre, che l'art. 94 ter comma 2 delle N.O.I.F, stabilisce che *"Gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero, se sottoscritti successivamente a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato"*.

Pertanto, dalla lettura del combinato disposto delle richiamate norme federali si evince chiaramente che, ai fini della validità dell'accordo economico e del conseguente riconoscimento delle somme concordate, è necessario il deposito dell'accordo economico presso l'Ufficio Tesseramento, attestato per l'appunto dal timbro apposto sullo stesso. Il calciatore, dal canto suo, in caso di inerzia della società può egli stesso provvedere al suddetto adempimento.

Ciò detto, non può inoltre non rilevarsi come, nel caso di specie, il ricorrente abbia espressamente riconosciuto, sia nella lettera di messa in mora che nel reclamo depositati, di aver concluso un accordo a latere per un'ulteriore somma di € 1.000,00 a titolo di rimborso spese, non prevista dall'accordo economico in esame, così come obbligatoriamente prescritto dall'art. 94 ter comma 2 delle N.O.I.F. sopra richiamato. Ebbene, nel prendere atto di tale dichiarazione, la Commissione ritiene opportuna la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara, in applicazione dell'art. 25 bis comma 3 delle N.O.I.F., inammissibile il ricorso proposto dal sig. Agnelli Cristian Antonio.

Dispone inoltre la trasmissione del presente provvedimento alla Procura Federale per le valutazioni di competenza in ordine al presunto accordo a latere intercorso tra il calciatore Marone Francesco Pietro e la società Football Club Messina SSD a.r.l..

Dispone infine che la tassa reclamo versata venga incamerata

4) RICORSO DEL CALCIATORE Arcangelo RAGOSTA/ A.S.D.CALCIO PARTENOPE già ASD PUTEOLANA 1902

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 22 novembre 2021 alla ASD Calcio Partenope già ASD Puteolana e alla CAE, il sig. Arcangelo Ragosta, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso un accordo economico con la ASD Calcio Partenope già ASD Puteolana (di seguito per brevità associazione o ASD Calcio Partenope).

In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 6.632,50 a partire dal 25 marzo 2021 per la Stagione Sportiva 2020/2021, in favore del calciatore Arcangelo Ragosta a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

Il ricorrente dichiara di aver ricevuto il bonus governativo pari ad euro 800,00, di essere creditore del residuo importo di euro 5.832,50, e conseguentemente chiede che l'associazione sia condannata al versamento del medesimo importo di euro 5.832,50, a saldo di quanto dovuto.

Parte ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

La Commissione fissava l'udienza per la trattazione della causa per il giorno 2 febbraio 2022.

L'associazione non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né si è presentata all'udienza.

All'udienza del 2 febbraio 2022, parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni e la Commissione ha trattenuto la causa in decisione.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata,

vista la mancata costituzione dell'associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della ASD Calcio Partenope già ASD Puteolana 1902.

dichiara accertata l'esistenza del credito del sig. Arcangelo Ragosta essendo stato documentato l'accordo economico per la Stagione 2020/2021 per l'importo di euro 6.632,50;

evidenzia che parte ricorrente ha decurtato il bonus governativo ricevuto per euro 800,00;

visto l'inadempimento incontestato quantificato nella minor somma di euro 5.832,50, così come indicato nella parte motiva;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la ASD Calcio Partenope già SD Puteolana 1902 al pagamento in favore del sig. Arcangelo Ragosta della somma di euro 5.832,50 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite e-mail all'indirizzo cae@lnd.it.

Ordina alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio GRANATA/ASD CALCIO PARTENOPE già ASD PUTEOLANA 1902

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 1° dicembre 2021 alla C.A.E. e alla ASD Calcio Partenope già ASD Puteolana 1902, il sig. Antonio Granata, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso un accordo economico con la ASD Calcio Partenope già ASD Puteolana.

In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 4.800,00 a partire dal 17 febbraio 2021 per la Stagione Sportiva 2020/2021, in favore del calciatore Antonio Granata a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

Il ricorrente dichiara di aver ricevuto dalla società un acconto di euro 1.450,00, di essere creditore del residuo importo di euro 3.350,00, e conseguentemente chiede che l'associazione sia condannata al versamento del medesimo importo di euro 3.350,00, a saldo di quanto dovuto.

Parte ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

La Commissione fissava l'udienza per la trattazione della causa per il giorno 2 febbraio 2022.

L'associazione non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né si è presentata all'udienza.

All'udienza del 2 febbraio 2022, parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni e la Commissione ha trattenuto la causa in decisione.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione dell'associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della ASD Calcio Partenope già ASD Puteolana 1902.

Dichiara accertata l'esistenza del credito del sig. Antonio Granata essendo stato documentato l'accordo economico per la Stagione 2020/2021 per l'importo di euro 4.800,00; evidenzia che parte ricorrente ha decurtato gli acconti già corrisposti dalla società per euro 1.450,00;

visto l'inadempimento incontestato quantificato nella minor somma di euro 3.350,00, così come indicato nella parte motiva;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la ASD Calcio Partenope già ASD Puteolana 1902 al pagamento in favore del sig. Antonio Granata della somma di euro 3.350,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite e-mail all'indirizzo cae@lnd.it.

Ordina alla ASD Calcio Partenope già ASD Puteolana 1902 di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Eduardo SANTIAGO MORERO/ASD NOCERINA CALCIO 1910

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 2.02.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Morero Santiago Eduardo ricevuto a mezzo pec il 6.12.2021, regolarmente notificato in pari data del 6.12.2021 alla società ASD NOCERINA CALCIO 1910;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 25 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio della ASD NOCERINA CALCIO 1910 (nel termine perentorio prescritto dall'art. 25 bis, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente chiamata nel procedimento;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza dell'avv. Palombi Priscilla per il calciatore;

VALUTATI

il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, nelle udienze del 02.02.2022 (attraverso il difensore avv. Palombi Priscilla));

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un Accordo Economico pluriennale stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2020/2021 che prevedeva il compenso lordo forfettariamente determinato di Euro 23.450,00 oltre Euro 15.000 a titolo d'indennità;

Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 21.00,00, ragione per la quale ha chiesto che la Società sia condannata al pagamento della somma Euro 9.850,00 (Euro 17.450,00 non corrisposto depurata della somma di Euro 7.600 ricevuta dal calciatore come bonus governativo nella stagione 2020/2021);

La C.A.E. ritiene fondato il ricorso, e non essendovi ragioni, nel merito, che possano portare ad escludere la fondatezza del ricorso, si ritiene conseguentemente che la resistente debba essere condannata al pagamento dell'intero importo richiesto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, dichiara la contumacia della ASD NOCERINA CALCIO 1910, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, e la condanna al pagamento in favore del Sig. Morero Santiago Eduardo di Euro 9.850,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società ASD NOCERINA CALCIO 1910 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio D'AQUINO/ASD ROTONDA CALCIO

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore, regolarmente trasmesso alla ASD Rotonda Calcio in data 18.03.2021 tramite PEC come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;

letta la memoria della Società del 17.04.2021 con cui si è tempestivamente costituita in giudizio e i relativi allegati;

letta la memoria del calciatore del 03.06.2021;

il ricorrente ha sottoscritto un accordo economico di € 7.200,00 dal 19.08.2020 al 30.06.2021 e che ha percepito i bonus governativi di novembre e dicembre 2020 per un totale di € 1.600,00;

il 16.11.20 la società comunicava verbalmente l'esclusione del giocatore dalla rosa della prima squadra;

il giocatore chiedeva spiegazioni e il 18.11.20 sottoscriveva un accordo che prevedeva la sospensione attività fino al 30.11.20, con cui la società si impegnava a rispettare comunque l'accordo economico;

dopo la sospensione, la società non permetteva al giocatore di riprendere l'attività e questi inoltrava formale richiesta di reintegro, rimasto senza risposta, poi inoltrava segnalazione alla Procura Federale;

la società non permetteva al giocatore lo svolgimento dell'attività né provvedeva al pagamento dell'importo di cui all'accordo economico;

pertanto il calciatore presentava il ricorso con allegati i documenti;

la società notificava memoria di risposta il 17.04.21, chiedendo rigetto della domanda e affermando di non aver mai allontanato il calciatore, che si sarebbe invece allontanato volontariamente, posto che era stato chiesto a tutti i giocatori di rientrare presso le loro residenze nel periodo di lockdown;

la società dichiarava che il calciatore aveva percepito € 3.600,00 (compresi bonus governativi) e non aveva più preso parte all'attività della squadra non per volontà della società.

inoltre la società chiedeva fossero resi noti eventuali bonus governativi percepiti nei mesi successivi;

il calciatore presentava memoria di controdeduzioni in data 03.06.21, per contestare la memoria della società e confermare che nell'accordo firmato dalle parti, che prevedeva la sospensione dell'attività per circa 15 giorni, era previsto il mantenimento in essere dell'accordo economico;

il ricorrente sosteneva inoltre che non fosse stata data alcuna risposta alle richieste di reintegro dell'atleta, nè risultava alcuna convocazione del calciatore o risposte alla sua missiva di richiesta di reintegro;

il calciatore precisa il credito, dando atto di aver percepito i bonus governativi di gennaio, febbraio, marzo 2021 per un totale di € 1.200,00;

pertanto il totale percepito è: € 1.600,00 bonus 2020 + € 1.200,00 bonus 2021 + € 2.000,00 bonifici e assegni percepiti dalla società. Il credito totale residuo ammonta ad € 2.400,00;

letta la Sentenza del Tribunale Federale Nazionale 22.07.21 che ha disposto l'applicazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Rocco Di Tomaso, mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) di inibizione e per la società ASD Rotonda Calcio, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda;

P.Q.M.

LA Commissione Accordi Economici presso la L.N.D condanna la .ASD Rotonda Calcio al pagamento in favore del Sig. Antonio D'Acquino, dell'importo di € 2.400,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società ASD Rotonda Calcio di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea MIGLIORINI/USD LAVELLO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 2.2.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Andrea Migliorini del 30.11.2021 (ricevuto a mezzo pec il 2.12.2021), regolarmente notificato il 2.12.2021 alla società USD Lavello (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 25 bis, commi 3 e 4, del Regolamento L.N.D.) e l'inammissibilità della memoria di costituzione dell'USD Lavello, inviata al ricorrente e alla C.A.E. il 4 gennaio 2022, quando il termine perentorio di cui all'art. 25 bis, comma 5, del Regolamento L.N.D. era ormai spirato (nel caso di specie l'ultimo giorno utile per la trasmissione della predetta memoria risultava essere, infatti, quello del 3 gennaio 2022, considerato che oltre al 1° gennaio anche il 2 gennaio 2022 era un giorno festivo);

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza dell'avv. Filiberto Pepe per il calciatore (non comparso, così come la società, all'udienza del 2.2.2022, seppur entrambe le parti fossero state ritualmente avvisate);

VALUTATI

il ricorso e la documentazione allegata nonché la memoria di costituzione della società (quest'ultima unicamente per la tardività dell'invio), di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un Accordo Economico pluriennale ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto il 2.1.2020 con l'USD Lavello, per le stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022, a fronte di un compenso lordo di euro 22.200,00 per la prima stagione sportiva e di euro 30.000,00 – da corrisponderci in dieci mensilità di pari importo – oltre ad un'indennità di euro 13.600,00 per la seconda stagione sportiva.

Il ricorrente, in particolare, nulla ha domandato quanto alla stagione sportiva 2020/2021 (con ciò dovendosi supporre che la società abbia integralmente corrisposto il compenso dovuto), mentre con riferimento alla stagione sportiva 2021/2022 ha dedotto: • di non essere stato inserito nell'elenco dei destinatari avente ad oggetto l'invito informale (a mezzo *WhatsApp*) per l'avvio della preparazione della stagione sportiva (prevista per il 9.8.2021); • che il suo nominativo era stato rimosso dall'elenco della rosa ufficiale del Club; • che dal mese di agosto 2021 aveva avuto uno scambio di comunicazioni con il direttore sportivo del Lavello dalle quali emergeva la volontà del Club di non avvalersi delle sue prestazioni (tanto che lo stesso direttore sportivo si era attivato per reperirgli una nuova collocazione), la conferma dell'omessa convocazione (con possibilità di allenarsi presso il proprio domicilio) e, in ogni caso, la promessa del pagamento delle mensilità dovute; • che, nonostante le apparenti iniziative intraprese, la società non era stata in grado di individuare un nuovo team né gli aveva corrisposto le somme previste dal contratto; • che il 27.9.2021 la società lo aveva convocato per l'indomani contestandogli una presunta ingiustificata assenza dal mese di luglio, nonostante i solleciti del direttore sportivo (missiva tempestivamente contestata dal legale del calciatore); • di essersi recato, il 28.9.2021, presso la sede del Lavello allenandosi secondo quanto prescritto dalla società; • che, a decorrere dal mese di ottobre e fino al mese di novembre, per il tramite del proprio legale, aveva proposto delle *"soluzioni di exit"* al Lavello per contemperare le rispettive esigenze; • che nelle more la società gli aveva trasmesso il 20.10.2021 il c.d. nulla osta valido fino al 5.11.2021 per consentirgli di partecipare ad allenamenti e/o gare amichevoli con altre compagini; • che, dunque, persistendo il grave inadempimento del Lavello – che non aveva provveduto al versamento delle mensilità maturate ed esigibili da agosto a novembre, pari ad euro 12.000,00 – aveva adito la C.A.E., anche in ragione della volontà della resistente di non addivenire ad alcuna soluzione condivisa.

Il sig. Migliorini – dopo aver passato in rassegna, sulla base della documentazione allegata al ricorso, tutte le ragioni a fondamento della sua iniziativa – ha chiesto la condanna della società: • in via principale al pagamento della somma complessiva di euro 43.600,00; • in via subordinata al pagamento della somma di euro 12.000,00 (*"pari alle mensilità maturate, esigibili e non corrisposte dalla Resistente sino alla data di presentazione del presente ricorso oltre all'importo delle mensilità che matureranno e diverranno esigibili sino al provvedimento della Commissione Accordi Economici"*); • in via ulteriormente subordinata al pagamento della somma di euro 9.000,00 (*"pari alle mensilità maturate, esigibili e non corrisposte dalla Resistente a partire dal 28.9.2021 sino alla data di presentazione del ricorso oltre all'importo delle mensilità che matureranno e diverranno esigibili sino al provvedimento della Commissione Accordi Economici"*); oltre interessi dal di del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria.

Il calciatore ha chiesto/si è riservato di chiedere, infine, a fronte dell'omesso adempimento della società al provvedimento della C.A.E. e/o del Tribunale Federale Nazionale, lo svincolo per morosità ex artt. 94 (ter), comma 11, N.O.I.F. e 25 bis Regolamento LND nonché – nella sussistenza dei presupposti – l'applicazione della sanzione della non iscrizione al Campionato della stagione successiva anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 (ter), comma 12, N.O.I.F.

Preliminarmente, ferma la già evidenziata inammissibilità della memoria di costituzione dell'USD Lavello (che, si rammenta, seppur non sollevata dal ricorrente – che non ha depositato alcuna ulteriore memoria nel termine perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l'udienza – può essere rilevata d'ufficio – ex dall'art. 25 bis, comma 5, del Regolamento L.N.D. – dalla C.A.E.), si osserva quanto alle domande formulate da ultimo dal ricorrente: • che in questo specifico procedimento la C.A.E. non può (anche) pronunciarsi anche sulla domanda di svincolo per

morosità (per la quale, invece, il calciatore dovrà instaurare – ove dovessero sussistere i presupposti di cui all’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. – un ulteriore e separato procedimento); • che, in nessun caso, la C.A.E. (non avendone i relativi poteri) potrebbe applicare alla società “*la sanzione della non iscrizione al campionato della stagione successiva*”.

Fermo quanto sopra evidenziato la C.A.E. ritiene, comunque, fondato il ricorso considerato che la documentazione prodotta in atti – in particolare l’accordo economico – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Migliorini, risultando provata sia la conclusione dell’accordo – alla stregua del quale viene richiesto il pagamento – sia l’ammontare della somma pretesa – alla data della domanda – in forza del compenso ivi indicato.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la resistente (non avendo questa Commissione contezza di quanto accaduto tra le parti nel periodo intercorrente tra il deposito del ricorso e l’odierna decisione, nonostante – si ribadisce – il ricorrente ben avrebbe potuto depositare un’ulteriore memoria nel termine perentorio sopra ricordato) debba essere condannata al pagamento delle quattro mensilità maturate, esigibili e da essa non ancora corrisposte al sig. Migliorini alla data di presentazione del ricorso (e, dunque, quelle relative al periodo agosto-novembre 2021) e degli interessi dal dì dovuto al saldo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara l’inammissibilità della costituzione della società resistente (in quanto la relativa memoria è stata inviata tardivamente rispetto al termine perentorio disposto dall’art. 25 bis, comma 5, del Regolamento L.N.D.), accoglie parzialmente le domande formulate dal ricorrente e, per l’effetto, condanna l’USD Lavello, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del Sig. Andrea Migliorini – per il periodo agosto-novembre 2021 – dell’importo di € 12.000,00, oltre interessi dal dì dovuto al saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società USD Lavello di comunicare al Dipartimento interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Ivan CASTIGLIA/SD ARL REAL GIULIANOVA ora SSD ARL NERETO CALCIO

Il sig. CASTIGLIA Ivan, nato a Cosenza, il 06.01.1988, residente in Reggio Calabria, Via Vecchia Pentimele n. 19/B, C.F. CST VNI 88A06 D086A, rappresentato e difeso dall’Avv. Priscilla Palombi, presso lo studio del quale in Roma, Via Germanico n. 203, è elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura, con ricorso trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 26.11.2020 alla S.S.D. A.R.L. REAL GIULIANOVA ora SSD ARL NERETO CALCIO ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, corredato della

documentazione calendata nello stesso e della attestazione del versamento della tassa di euro 100,00, ha adito questa Commissione, esponendo quanto segue:

a. per la stagione sportiva 2019/2020 è stato tesserato con la S.S.D. A.R.L. REAL GIULIANOVA ora SSD ARL NERETO CALCIO, militante nel campionato nazionale di serie D, con la quale ha sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 *ter* delle N.O.I.F. che prevedeva un compenso globale annuo lordo di euro 21.000,00, da corrisondersi in sette rate mensili dell'importo di euro 3.000,00 ciascuna.

b. A causa della nota situazione emergenziale sanitaria (COVID 19), a far data da 10 marzo 2020 sono stati sospesi i campionati di calcio, compresi quelli dilettantistici. Con il c.d. "Decreto Rilancio", poi, è stata riconosciuta agli organismi federali la possibilità di disporre l'eventuale interruzione dell'attività sportiva anzitempo: e così la F.I.G.C., di concerto con la L.N.D., con Comunicato Ufficiale n. 197/A del 20 maggio 2020, ha decretato la definitiva interruzione dell'attività dilettantistica per la stagione sportiva 2019/2020. Scelta nei cui confronti si è espressa, invece, negativamente l'Associazione Italiana Calciatori, ritenendo perciò l'opzione di interrompere il campionato una decisione assunta unilateralmente dal solo organismo rappresentativo delle Società.

c. Per l'intera durata dell'accordo economico, tuttavia, il Sig. Castiglia ha prestato regolarmente e continuativamente la propria attività sportiva, attendendo la ripresa del campionato.

d. L'Associazione Italiana Calciatori e la Lega Nazionale Dilettanti, con l'intento di bilanciare gli interessi delle parti, il 25.09.2020 hanno siglato un Protocollo d'Intesa che prevedeva il versamento in favore del calciatore di un importo pari all'80% del compenso originariamente pattuito nell'accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020, detratto quanto eventualmente già dal medesimo percepito a titolo di indennità governativa per la sola mensilità di marzo.

e. In tale stato di cose la Real Giulianova ha corrisposto al calciatore Ivan Castiglia, per il periodo in contestazione, l'importo di euro 4.500,00, restando pertanto debitrice della somma di euro 16.500,00, essendo il calciatore rimasto a disposizione della società ed avendo, come detto, svolto regolarmente la sua prestazione. Il reclamante chiedeva, pertanto, 1) In via principale la condanna della società al pagamento dell'intera residua somma dovuta, pari ad euro 16.500,00, o la maggiore e/o minor somma eventualmente ritenuta di giustizia. 2) In via subordinata, invece, la condanna della società, in via equitativa e di giustizia, al pagamento della somma da quantificarsi in virtù del citato protocollo di intesa LND/AIC nella misura di euro 11.700,00, somma ottenuta computando l'80% dell'importo lordo dovuto (euro 21.000,00) e detratti euro 4.500,00, già versati dalla Società, ed euro 600,00 ricevuti a titolo di indennità governativa per il mese di marzo, o comunque della maggiore e/o minor somma eventualmente ritenuta di giustizia.

f. Con memoria di costituzione e difesa datata 23.12.2020, la S.S.D. A.R.L. REAL GIULIANOVA ora SSD ARL NERETO CALCIO eccepiva in primo luogo l'infondatezza della pretesa del reclamante stante l'avvenuta sottoscrizione di un accordo economico integrativo, regolarmente depositato presso la L.N.D. ed in virtù del quale l'importo contrattuale di euro 21.000,00, originariamente convenuto, era stato ridotto ad euro 9.000,00. Eccepiva, inoltre, che detto ultimo importo, a mente del protocollo d'intesa A.I.C./L.N.D., andava ridotto all'80% (euro 7.200,00) e che da esso dovevano detrarsi gli acconti versati al calciatore per euro 6.000,00, come documentato, nonché l'ulteriore somma di euro 600,00 ricevuta dal Castiglia a titolo di indennità governativa. La residua somma dovuta, pertanto, sarebbe stata pari, al più, ad euro 600,00. La stessa società chiedeva, inoltre ed in via riconvenzionale, che venisse accertata e dichiarata risoluzione dell'accordo economico a far data dal 9 marzo 2020 per sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c.. La società sempre in via riconvenzionale chiedeva, altresì, che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione dell'accordo economico a far data dal 9 marzo 2020 per eccessiva onerosità sopravvenuta e/o per causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 1467 c.c. .

Motivava, in estrema sintesi, sulla base del fatto che i provvedimenti restrittivi emanati dalle autorità governative avrebbero determinato lo squilibrio del sinallagma contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta, stante l'evidente sbilanciamento di valori tra prestazione della società (incrementata dall'aumento di una o più voci di costo) e controprestazione "del lavoratore" (il cui "valore reale" sarebbe fortemente diminuito). La società concludeva, pertanto, perché questa Commissione voglia nel merito: rigettare integralmente il reclamo del calciatore sig. Castiglia Ivan; in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la risoluzione dell'accordo economico contratto stipulato con il sig. CASTIGLIA Ivan a far data dal 9 Marzo 2020 per sopravvenuta impossibilità della prestazione ex artt. 1256 e 1463 c.c., ovvero, accertare e dichiarare la risoluzione dell'accordo economico a far data dal 9 Marzo 2020 per eccessiva onerosità sopravvenuta e/o per causa di forza maggiore ex art. 1467 c.c.

h. In data 7 aprile 2021 il difensore del Sig. CASTIGLIA provvedeva al deposito a mezzo PEC di controdeduzioni, con le quali prendeva posizione sulle avverse difese, contestandole ed impugnandole.

In relazione all'accordo in riduzione evidenziava essere intervenuto da parte della società un "ricatto" in danno del calciatore, in quanto a fronte della sua rinuncia a ricevere parte degli importi insoluti, la stessa società gli avrebbe prospettato di reintegrarlo nella rosa della prima squadra, come poi è effettivamente accaduto in data 6 febbraio 2020. Il reclamante segnalava, peraltro, che la società avrebbe riservato analogo trattamento anche ad altri calciatori, indicandone i nominativi.

Oltre al vizio della volontà, il calciatore eccepiva pure e comunque l'inammissibilità della dichiarazione di riduzione dei compensi in quanto carente dei requisiti richiesti dalla normativa, chiedendo, pertanto, che si dichiarasse la stessa nulla e/o inesistente.

Stante la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità che informano l'ordinamento sportivo, il Sig. Castiglia ha chiesto pure la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso e l'assunzione dei conseguenti provvedimenti.

Contestava, altresì, la quantificazione degli importi fatta dalla società per diversi motivi, riconoscendo, però, di fatto l'avvenuta percezione del complessivo importo di euro 6.000,00.

In considerazione di ciò chiedeva alla Commissione Accordi Economici di voler:

- in via principale, accertare e dichiarare nulla c/o inefficace la dichiarazione di riduzione dell'importo pattuito e, di conseguenza, condannare la società S.S.D. ARL REAL GIULIANOVA ora SSD ARL NERETO CALCIO al pagamento della rimanente somma di euro 15.000,00 in favore del calciatore Ivan Castiglia, o della maggiore e/o minor somma che si riterrà di giustizia; - in via subordinata, accertare e dichiarare nulla e/o comunque inefficace la dichiarazione di riduzione dell'importo pattuito e, di conseguenza, condannare la società S.S.D.ARL REAL GIULIANOVA ora SSD ARL NERETO CALCIO al pagamento della rimanente somma di euro 10.200,00 in favore del calciatore Ivan Castiglia, dovuta per l'attività sportiva svolta per la stagione sportiva 2019/2020 quale importo equo e di giustizia, calcolato in ossequio al Protocollo d'intesa L.N.D./A.I.C., o della maggiore e/o minor somma che si riterrà di giustizia; - in via ulteriormente subordinata, e nel denegato e non creduto caso in cui la Commissione Accordi Economici dovesse ritenere efficace la dichiarazione di riduzione dell'importo, condannare comunque la S.S.D. ARL REAL GIULIANOVA ora SSD ARL NERETO CALCIO al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore del calciatore Ivan Castiglia o della maggiore e/o minor somma che si riterrà di giustizia. In ogni caso con invio degli atti alla Procura Federale.

i. In data 8 aprile 2021, in vista dell'udienza fissata per il 15 aprile 2021, la società faceva pervenire a mezzo PEC brevi note, contestando l'introduzione da parte del Castiglia di un argomento non utilizzato nel ricorso introduttivo (la presunta ed ipotetica condizione di fuori rosa) e stigmatizzando il fatto che in relazione alla sottoscrizione del nuovo accordo economico si fosse evidenziata l'esistenza di un "ricatto" a danno del calciatore. Biasimava, anzi, il comportamento del Castiglia - che nel reclamo aveva sottaciuto l'esistenza dell'accordo economico in riduzione - ed escludeva che

potesse mai essere stata esercitata alcuna pressione sul calciatore, la cui estromissione dalla rosa sarebbe stata determinata solo da scelte tecniche dell'allenatore della prima squadra, come dal medesimo confermato nella dichiarazione a sua firma versata agli atti.

Concludeva, pertanto, chiedendo in via principale il rigetto integrale del reclamo ed in via subordinata, invece, che questa Commissione voglia riconoscere al Sig. Castiglia il minor importo - determinato ai sensi del Protocollo d'Intesa AIC/LND - di euro 600,00 (seicento/00).

j. Alla seduta del 15 aprile 2021, quindi, il reclamo veniva tenuto a decisione sulle conclusioni già rassegnate dalle parti e la Commissione, visti gli atti e considerato che anche in tale occasione entrambe le parti hanno insistito, sia pure subordinatamente all'accoglimento delle rispettive domande principali, per la rimessione degli atti alla Procura Federale, con provvedimento del 29.04.2021 ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per gli accertamenti di propria competenza in merito ai fatti dedotti in ordine all'accordo integrativo di cui in narrativa, sospendendo qualsiasi decisione nel merito, in attesa delle conclusioni delle indagini di rito.

k. La Procura Federale, in esito agli accertamenti svolti ed alle verifiche effettuate, ha ritenuto possa, con ragionevole certezza, sostenersi che il calciatore Ivan Castiglia sia stato messo fuori rosa per due gare, tra fine gennaio ed inizio febbraio 2020, non per motivi tecnici ma per non aver accettato, sin dall'inizio della richiesta da parte della società, di rimodulare in ribasso l'accordo economico.

l. Preso atto delle verifiche svolte dalla Procura Federale, quindi, la Commissione ha dato nuovamente impulso al procedimento, fissando per la sua trattazione l'udienza del 2 febbraio 2022, di cui è stata data regolare e tempestiva comunicazione alle parti. In tale occasione è comparso il solo difensore del reclamante Castiglia, che ha ancora confermato le conclusioni già assunte e la Commissione ha tenuto il procedimento a decisione.

* ** *** ** *

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, verificata la tempestività e ritualità del deposito del reclamo e della notifica alla società, nonché il regolare deposito dell'Accordo Economico e l'avvenuto versamento della tassa di euro 100,00; letti gli atti difensivi ed esaminata la documentazione prodotta ed acquisita nel corso del procedimento, ritiene la domanda del calciatore reclamante, Sig. Ivan Castiglia, fondata.

Nessun dubbio sussiste in ordine al contenuto dell'accordo economico a suo tempo concluso tra calciatore e società sportiva, che prevedeva un compreso annuo lordo di euro 21.000,00 da corrisondersi in sette rate da euro 3.000,00 ciascuna. Né, invero, l'efficacia dello stesso può ritenersi venuta meno in funzione del nuovo accordo in riduzione prodotto dalla società: infatti, diversamente da quanto indicato dalla società, non vi è prova agli atti che detto accordo, peraltro privo di data, sia stato depositato - così dalla società come dal calciatore - secondo modalità e termini previsti dall'art. 94 ter, c. 2, delle N.O.I.F.. A prescindere da qualsiasi valutazione nel merito, quindi, lo stesso accordo deve ritenersi inefficace e privo di effetti.

Non si ritiene, inoltre, che possano trovare accoglimento le domande proposte in via riconvenzionale dalla società: essa ha eccepito ed invocato a sostegno della impossibilità della prestazione la causa di forza maggiore per "*factum principis*", determinante la lesione del sinallagma contrattuale e l'impossibilità a rendere la prestazione.

A parte il fatto che il calciatore Castiglia è comunque rimasto a disposizione della società, anche per gli allenamenti e pure dopo la sospensione dei campionati dal 9 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, deve osservarsi che A.I.C. e L.N.D. (rappresentanti di categoria di settore) hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa del 25.09.2020 proprio per dare equilibrio, considerate le problematiche insorte durante il periodo emergenziale, ai contrapposti interessi delle parti.

Ebbene, anche laddove l'accordo contenuto nel protocollo, quantunque sottoscritto dai soggetti rappresentativi degli interessi di categoria, non volesse ritenersi vincolante e si intendesse di tenere ferma, quindi, la risoluzione contrattuale quale alternativa all'adesione allo stesso - come oggi

sostenuto dalla società resistente -, quest'ultima avrebbe dovuto formalizzare l'eccezione di impossibilità sopravvenuta della prestazione per "*factum principis*" già al momento della sospensione del campionato, essendo fin da allora chiaramente individuabili le conseguenze determinate dallo stato emergenziale, e non attendere, invece, sino alla conclusione della stagione sportiva, o a data successiva, come avvenuto nel caso in esame. Mai, prima della presentazione del reclamo da parte del calciatore, infatti, risulta essere stata sollevata tale eccezione da parte della società.

Pertanto, tenuto conto delle risultanze probatorie e considerato che, al fine di realizzare il contemperamento degli interessi delle parti, la vertenza debba essere decisa secondo equità; valutato, inoltre, che il Protocollo d'Intesa tra L.N.D. ed A.I.C. del 25.09.2020 - a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla sua efficacia vincolante *erga omnes*, o meno - sia idoneo ad offrire una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter utilmente adottare; considerato, altresì, che l'art. 3 del menzionato Protocollo alla **lettera a)** prevede che "*per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo*"; questa Commissione ritiene che l'importo dovuto in virtù dell'accordo economico concluso dalle parti debba essere calcolato secondo modalità e criteri appena richiamati.

Al proposito non può accogliersi l'eccezione sollevata dalla società in merito al fatto che, quale sostituto di imposta, essa avrebbe già provveduto al versamento delle ritenute di legge, con l'effetto di dover necessariamente ridursi in misura corrispondente le pretese avanzate dal Sig. Castiglia. Nessuna prova in merito all'avvenuto versamento delle ritenute di legge, infatti, è stata fornita dalla deducente, per cui l'accertamento e la liquidazione delle somme dovute al reclamante deve eseguirsi al lordo degli oneri fiscali. L'importo convenuto nell'accordo economico concluso tra le parti deve, quindi, essere riconosciuto a favore del reclamante nei limiti di quanto risultante dalla riduzione all'80% della somma totale pattuita, detratte le somme già percepite in virtù dell'accordo stesso, riconosciuto anche dal Castiglia in euro 6.000,00, nonché a titolo di indennità ex art. 96 D.L. 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità.

Deve, pertanto, trovare accoglimento la domanda proposta dal reclamante in via subordinata, per cui la somma ancora dovuta dalla S.S.D. A.R.L. REAL GIULIANOVA ora SSD ARL NERETO CALCIO al Sig. Ivan Castiglia è pari ad euro 10,200,00, ottenuta dal calcolo così effettuato: riduzione della somma concordata nell'accordo pari ad euro 21.000,00, come previsto dall'art. 3 del Protocollo d'Intesa L.N.D. ed A.I.C. del 25.09.2020 (21.000,00 x 80%) ad euro 16.800,00; detrazione da detta somma di quella di euro 6.000,00 rispettivamente versata dalla società e ricevuta dl Castiglia; detrazione ulteriore di euro 600,00, quale contributo governativo incamerato dal calciatore per il mese di marzo 2020.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara dovuta dalla S.S.D. A.R.L. REAL GIULIANOVA ora SSD ARL NERETO CALCIO (Matricola 600786) , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al Signor CASTIGLIA Ivan, nato a Cosenza, il 06.01.1988, residente in Reggio Calabria, Via Vecchia Pentimele n. 19/B, C.F. CST VNI 88A06D086A, la somma di euro 10.200,00 (diecimiladuecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte del Signor Ivan CASTIGLIA del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all'indirizzo Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla S.S.D. A.R.L. REAL GIULIANOVA ora SSD ARL NERETO CALCIO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di comunicare al Dipartimento Interregionale, per quanto di competenza, i termini dell'avvenuto pagamento mediante invio, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, di copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso.

10) RICORSO DELLA CALCIATRICE Melania PISA/ASD APRILIA RACING

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE) ritualmente notificato il 16 novembre 2021, la calciatrice Melania PISA - nata a Terracina (LT) il 10 dicembre 1992 - tramite il suo Legale, avvocato Francesco Rondini, ha esposto che :

per la stagione sportiva 2020/2021 è stata tesserata per la società ASD Aprilia Racing con un accordo economico pari ad euro 3.350,00. Nel ricorso il Legale fa presente che la società ha depositato un accordo economico che prevedeva un diverso compenso annuo lordo, pari a euro 2.250,00 ;

dalla Società non le è stato riconosciuto alcunché ;

Per detti motivi, la calciatrice ha chiesto la condanna della Società al pagamento in suo favore di euro 2.250,00, quale importo indicato sul contratto depositato.

Il 16 novembre 2021, con PEC delle ore 11:28, l'avvocato Rondini ha inviato alla CAE il suddetto ricorso, in uno con una serie di allegati, indicando, fra gli altri documenti prodotti : *“Copia Accordo Economico depositato in FIGC con firma falsificata PISA MELANIA”*.

Fra i documenti prodotti vi è anche una richiesta della calciatrice : *“Lettera recupero rimborsi PISA MELANIA”* - inviata alla società il 13 settembre 2021, come da ricevuta della raccomandata prodotta - con la quale la signora Pisa chiede, a titolo di rimborso per la stagione 2020/2021, euro 3.500,00, pari a euro 350,00 al mese per dieci mesi (si osserva che nell'accordo economico depositato, l'unico prodotto in giudizio dalle parti, si fa riferimento ad una durata di nove mesi, dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021).

Con PEC del 14 dicembre 2021 inviata alla CAE ed all'avvocato Rondini (agli atti non si rileva la prova di avvenuta consegna all'avvocato) la società resistente specifica che :

il 14 dicembre 2020 ha effettuato un bonifico pari a euro 878,00 a favore della calciatrice, con causale *“rimborso settembre ottobre 2020”*. In merito alla copia del bonifico prodotto dalla Società si osserva che :

l'importo di euro 878,00 per il riferimento temporale ivi indicato – settembre e ottobre 2020 – non è collimante / coerente con alcuna delle richieste della calciatrice, nel senso che l'addizione delle due mensilità non porta in nessun caso alla somma indicata nel bonifico ;

sono riportati il nome della calciatrice e l'IBAN, che tuttavia non risulta completamente leggibile (vi sono due cifre che sono "tagliate");

la ricorrente non si è avvalsa del contributo previsto da Sport e Salute, richiesto invece da altre calciatrici ;

il bonifico risulta regolarmente incassato e non contestato dalla signora Pisa.

Quindi la società ha chiesto alla CAE di respingere il ricorso perché la somma richiesta è stata in parte corrisposta direttamente ed in altra parte - a saldo - non è stata incassata dalla calciatrice per sua negligenza nel non aver presentato domanda a Sport e Salute.

In data 31 gennaio 2022, a seguito di avvenuta comunicazione dalla CAE alle parti della data di udienza, è pervenuta alla CAE a mezzo PEC - inviata dal Legale della calciatrice anche all'avvocato Cacciotti, ivi definito Legale della società – una dichiarazione sottoscritta dalla calciatrice e dalla società recante "*scrittura privata di accordo economico*" con la quale :

si dà atto della congruenza fra quanto richiesto dalla calciatrice e quanto pattuito con la società ;

la società riconosce alla calciatrice euro 1.200,00 alla firma dell'accordo a mezzo bonifico ;

le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dei confronti dell'altra in merito al giudizio *de quo*.

In questa PEC, il Legale della calciatrice comunica alla CAE che sarà all'udienza del 2 febbraio 2022 insieme al Legale della società : "*al fine di dichiarare l'estinzione del procedimento*".

All'udienza del 2 febbraio 2022 non si è presentato nessuno per le parti in causa.

La decisione della CAE in merito al ricorso *de quo* è la seguente.

Si prende atto dell'avvenuta transazione fra le parti.

E tuttavia non è possibile non tenere conto di alcuni rilievi documentali che impongono di segnalare le parti in causa avanti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

In particolare ci si riferisce alle seguenti circostanze :

il Legale della calciatrice, dopo aver sostenuto che l'accordo economico in esame era stato raggiunto per un importo diverso (euro 3.350,00) rispetto a quello indicato nel contratto depositato (euro 2.250,00), nella lista dei documenti prodotti con il ricorso indica che sul contratto depositato è la firma falsificata della calciatrice ;

nella richiesta inviata alla società il 13 settembre 2021, la calciatrice fa riferimento ad un periodo temporale (10 mesi) ed ad importi (euro 3.500,00 complessivi, euro 350,00 al mese) che non coincidono né con quelli indicati nel contratto depositato, e né con l'accordo di euro 3.350,00 al quale il Legale della calciatrice si riferisce, successivamente a questa richiesta, nel ricorso ;

il Legale della calciatrice nel ricorso sostiene che quest'ultima non ha ricevuto alcuna somma, mentre la società fa presente di aver riconosciuto alla calciatrice euro 878,00 a mezzo bonifico ;

circa il bonifico al quale si riferisce la società, l'importo di euro 878,00 per il periodo temporale ivi indicato (settembre ed ottobre 2020) non è collimante / coerente : (i) né con il periodo indicato nel contratto depositato ; (ii) né con l'accordo al quale fa riferimento l'avvocato nel suo ricorso ; (iii) né con la richiesta della calciatrice alla società del settembre 2021, nel senso che in nessun caso l'addizione delle due mensilità addiviene alla somma indicata nel bonifico ;

circa l'accordo transattivo depositato, si osserva che l'importo complessivo (euro 878,00, dichiarati dalla società, e allo stato non contestati dalla calciatrice, ed euro 1.200 alla firma dell'accordo) portano - *ammesso che la calciatrice abbia ricevuto la somma dichiarata dalla società di euro 878,00 – ad un importo complessivo pari ad euro 2.078,00.* Questa somma non è coerente né con quella indicata sul contratto depositato e neppure con quella di cui all'accordo a cifre maggiori al quale si riferisce il legale nel suo ricorso ;

il riconoscimento della somma di cui all'accordo transattivo – euro 1.200,00 – avviene su un conto della calciatrice diverso da quello indicato per il presunto pagamento di euro 878,00.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la L.N.D.

prende atto dell'avvenuta transazione intervenuta fra le parti ;

trasmette l'intero incartamento alla Procura Federale per quanto di competenza accertate le circostanze di cui alla parte motiva della presente.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Pubblicato in Roma il 24 Febbraio 2022

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Commissario Straordinario
Giancarlo Abete